

## Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data 05 Aprile 2012

Delibera n.11/12

### 1. Rinnovo contrattuale Direzione. Nota 30.03.2012 della Provincia. Determinazioni

#### PREMESSO

- che il 31.12.2009 il direttore dr.Ciaponi cessava dall'incarico per pensionamento
- che in base all'art. 14 dello Statuto – approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 41 del 27.6.2006 – fra le tre possibilità di nomina del Direttore il CdA ha scelto la soluzione ad evidenza pubblica
- che ha quindi chiesto alla Provincia che fornisse l'avviso di selezione ('bando')
- che, avuto, lo ha approvato, tal quale, con delibera 10/09 del 1.12.2009. Nella stessa seduta ha inoltre nominato l'esperto esterno e demandato al Direttore, segretario verbalizzante la seduta, le procedure amministrative (pubblicazione sul sito, pubblicazione sulla stampa locale, trasmissione alla Provincia del bando, così come da verbale n. 8/09,
- che la selezione aveva positivo esito di modo che il CdA con delibera 14/09 approvava la graduatoria demandando al Presidente la stipula come da avviso e relativi aspetti conseguenti
- che conseguentemente il Presidente stipulava con la vincitrice della selezione il contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato sino al 31.12.2012 con facoltà del CdA di conferma "nel rapporto, di triennio in triennio, o per diverso periodo statutariamente previsto, fermo restando il disposto dell'art. 10 del T.U.E.L."
- che tale possibilità di conferma non era altro che l'attuazione di quanto codificato nell'avviso di selezione – altrimenti chiamato bando– , primo paragrafo, secondo il quale "il CdA dell'Azienda Speciale per la Formazione Professionale intende conferire l'incarico, tramite contratto a tempo determinato di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile, di Direttore..."
- che tale specificazione temporale, indicata al CdA dalla Provincia con la citata bozza, traeva a sua volta ragion d'essere, con integrale riproposizione, dall'art. 14 comma secondo ultima frase, dello Statuto. Statuto, si aggiunge, le cui modifiche o i cui aggiornamenti competono al Consiglio Provinciale
- che, quindi, nessuno ha eccepito al CdA alcunchè tecnicamente circa la validità di tale norma, almeno sino al 30 marzo 2012, nota del dirigente Pini, nota comunque anch'essa posteriore alla deliberazione di cui a seguire al pari della nota prot. 0007983 in data 16.3 pervenuta il 26.3 a

firma dell'assessore Franco Imperial in cui si invitava Presidente e CdA "a soprassedere circa eventuali decisioni in merito a rinnovi contrattuali di personale amministrativo e direzionale assunto a tempo determinato". Nota a cui seguiva, a stretto giro di posta (27.3 prot. Dir. 140/12, dettagliata relazione corredata da deliberazione, verbale di seduta, convocazione del CdA

**RICHIAMATI GLI ULTIMI SVILUPPI, ovvero:**

- le sedute del CdA in data 8.3, proseguimento 13.3
- la deliberazione n. 6/12, pag. 163 registro delibere (verbale a pag. 155 del Registro Verbali), avente per oggetto "Esigenze organizzative aziendali: rinnovo contratto individuale di lavoro" il cui dispositivo recita "...di avvalersi della citata facoltà statutaria"(competenza CdA e facoltà di rinnovo), di sottoscrivere il contratto di lavoro individuale a tempo determinato per le esigenze organizzative dell'Azienda, riconfermando nell'incarico il Direttore in carica per ulteriore triennio o per diverso periodo statutariamente previsto e procedere conseguentemente alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato; di conferire mandato al Presidente affinché sia dato corso a quanto deliberato mediante la necessaria formalizzazione e stipulazione del contratto nel rispetto di termini e condizioni oggi contrattualmente vigenti". Segue esecutività.
- la conseguente successiva sottoscrizione del contratto in pari data
- la nota ufficiale, a firma del dirigente della Provincia, dr. Pini, prot. 0009097 del 30. pervenuta il 2.4 che integralmente segue:

**PROVINCIA DI SONDRIO**

**Settore Programmazione Integrata, Turismo, Cultura Istruzione, Formazione e Lavoro, Politiche Sociali**

**Sondrio, 30 marzo 2012 Prot. n. 9097**

**e p.c. Al Presidente della Provincia**

**All'assessore Franco Imperial**

**Al Segretario Generale**

**Sede**

**Oggetto: Indirizzi per il rinnovo del personale dell'Azienda Speciale.**

**Egr. Signor Presidente,**

in riferimento alla Sua del 27 marzo 2012, pari oggetto, essendo stato all'uopo investito dal Presidente della Provincia in qualità di dirigente del settore "Programmazione Integrata, Turismo, Cultura Istruzione, Formazione e Lavoro, Politiche Sociali" di questa amministrazione e riservandosi ulteriori specificazioni, con la presente comunico quanto segue:

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE



a) innanzitutto le comunicazioni a questa Provincia delle convocazioni del CdA devono avvenire prima e non dopo le sedute dello stesso, come successo con la convocazione dell'8 marzo 2012;

b) gli ordini del giorno devono essere assolutamente circostanziati e non generici.

Per quanto attiene invece il rinnovo contrattuale della dott.ssa Lorena Bonetti quale direttrice dell'Azienda speciale della Provincia di Sondrio, lo stesso è nullo per le seguenti motivazioni:

il PFP è una Azienda speciale della Provincia per cui tutta l'attività della stessa deve esser improntata ai criteri (rectius: norme) disciplinanti l'attività degli enti locali;

la clausola del precedente contratto sottoscritto con la dott.ssa Bonetti laddove recita: "Il direttore dell'Azienda può essere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da assumersi entro il 30 giugno del terzo anno di vigenza del contratto, confermato nel rapporto di triennio in triennio, o per diverso periodo statutariamente previsto, fermo restando il disposto dell'art.110 del TUEL" è da considerarsi non apposta e, quindi, nulla in quanto "contra legem" per vari motivi fra cui i principali sono :

1. l'art.110 del TUEL vale solo per i Comuni e le Province e non per gli organismi da questi partecipati. Ma, qualora fosse ricorrente, gli incarichi conferiti ex art.110 TUEL hanno validità per il periodo di mandato del Presidente della Provincia o del Sindaco (per i Comuni) che li hanno conferiti. Ipotesi assolutamente non riconducibili al caso di specie;

2. la possibilità di rinnovo di triennio in triennio equivale ad aggirare, di fatto, il divieto di assunzioni per le Pubbliche Amministrazioni (e quindi per le aziende e/o società da esse partecipate) senza pubblico concorso. Sta in fatto che l'art. 4 bis del DLgs 6.9.2001 n. 368 così come introdotto dal comma 40 dell'art. 1, Legge 24.12.2007 n. 247 e poi modificato dall'art.21 Decreto Legge 25.06.2008, n.122 convertito, con modificazioni nella Legge n. 133/2008, recita che: nel caso..... "il lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi" di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il suo "rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato....."

Poiché le assunzioni per le Pubbliche Amministrazioni a tempo indeterminato (e quindi anche per le aziende da esse partecipate!) è possibile solo previo concorso pubblico all'uopo bandito, la clausola di cui sopra è nulla e rende, pertanto, nullo il rinnovo contrattuale "de quo".

Si fa infine presente che, a tutt'oggi, non risulta ancora pubblicata sul sito la deliberazione del rinnovo dell'incarico, per cui l'avvenuta sottoscrizione del relativo contratto lascia quantomeno perplessi.

Distinti saluti

Il Dirigente

F.to Evaristo Pini

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE



SOTTOLINEATO INFINE che la stessa mattina del ricevimento ufficiale della suesposta nota il Presidente

- ha informato componenti del CdA e direzione
- ha convocato il CdA per la prima data utile, 5 aprile 2012, con all'odg le "determinazioni" in ordine alla nota ricevuta
- ha comunicato al dirigente Pini quale era e quale è il link della pubblicazione della delibera di rinnovo

Tutto ciò premesso e richiamato il CdA, a fronte degli indirizzi di natura tecnica di cui a nota cit. del 30.3, da parte dell'Ente cui fa capo per il 100% l'Azienda, che ne ha approvato lo Statuto con possibilità di modifica, che ne regola l'equilibrio finanziario, che provvede -Presidente - alle nomine del CdA e del revisore, non può che prenderne atto.

Seguono le dichiarazioni di voto sintesi delle posizioni espresse nel dibattito

Consigliere Cecchini:

"Non ritengo opportuno condividere la proposta di delibera innanzitutto perché non è pensabile che a fronte di una lettera del dirigente su presunte illegittimità, si revochi tempestivamente la deliberazione n. 6/12 del 13 marzo u.s., senza nemmeno avere avuto il tempo di approfondire i contenuti della stessa. Poi non si realizza che la revoca può creare gravi ripercussioni da un punto di vista esclusivamente amministrativo. Non si tiene conto che la revoca della delibera citata può non portare al conseguente annullamento del contratto firmato e che, quindi, la revoca stessa può creare le condizioni per l'avvio di un ulteriore e pesante contenzioso (giuridico ed economico) tra il Direttore e l'Azienda. Alla luce poi degli indirizzi esposti nella lettera a firma dell'assessore di riferimento, pervenuta successivamente all'adozione con voto unanime della delibera di conferma triennale del Direttore, con la quale si ipotizza l'opportunità di non confermare l'attuale direttore sostituendolo con il comando di un dirigente provinciale, e motivando tale scelta con una mera questione economica (minori costi), rilevo, da amministratore, che tale "indirizzo", non espresso dal Consiglio Provinciale (art. 4 dello Statuto), può pregiudicare tutto il lavoro svolto sino ad oggi che, invece, ha e avrebbe portato al completamento di una ristrutturazione ed a un rilancio della formazione professionale in provincia di Sondrio.

Se, quindi, l'interesse prioritario del cambiamento della direzione è motivato dal necessario ridimensionamento dei costi a discapito del potenziamento della struttura pubblica in corso il mio dissenso è fermo e deciso.

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE



Consigliere s.ra Torbus:

rilevo con rammarico la situazione che questa lettera viene a determinare, rinnovando la stima e l'apprezzamento nei confronti dell'operato della dottoressa Bonetti. Vista la nota della Provincia dichiaro di votare a favore della proposta formulata dal Presidente.

Presidente:

Non entro nel merito delle ragioni del consigliere Cecchini che possono trovare ipotesi di sviluppo in tempi successivi. La diversità di visione, serenamente espressa, del problema, risulta peraltro in due anni e mezzo di attività, l'unico caso di valutazioni diverse, segno di una più che positiva e costante collaborazione. A seguito invece della sua dichiarazione di voto richiamo la mia illustrazione iniziale e il testo della proposta di deliberazione. Ribadisco soprattutto che a fronte della novità per la prima volta rappresentata al CdA, in sede tecnica, dovere era ed è, come da proposta di deliberazione, procedere ipso facto in autotutela, procedendo poi – i tempi ci sono – agli approfondimenti del caso.

Esaurite le dichiarazioni di voto, con riserva di eventuali determinazioni entro il 30.6.2012,

il Consiglio di Amministrazione,

con voti a favore due (Presidente e cons. Torbus), contrario uno (cons. Cecchini)

## DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa, ivi compresa la clausola di nullità, in sede di autotutela di procedere alla revoca, per quanto necessaria, della deliberazione n. 06/12 del 13.3.2012

Sondrio, 05 Aprile 2012

IL PRESIDENTE

Alberto Frizziero




COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

